



## **ACCORDO SINDACALE**

### **CRITERI DI CONCESSIONE E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI PERMESSI PER MOTIVI DI STUDIO**

**in applicazione dell'art. 11 del C.C.N.L. del Comparto Università - II biennio  
economico 2000/2001 - d.d. 13.05.2003**

Visto l'art. 11 del CCNL relativo al personale del comparto Università per il biennio economico 2000-2001, che disciplina il diritto allo studio in sostituzione del precedente l'art. 32 comma 4 del CCNL 1998-2001 d.d. 9 agosto 2000;

Premesso che nell'incontro di contrattazione decentrata del 27 maggio 2003 è stata illustrata la proposta in merito ai criteri di concessione e modalità di utilizzo dei permessi per motivi di studio;

### **le parti concordano**

di approvare i criteri di concessione e le modalità di fruizione dei permessi per motivi di studio come da allegato regolamento (cfr. Allegato 1).

Trento, 10 giugno 2003

La Delegazione di Parte Pubblica

La Delegazione di Parte Sindacale

OO.SS.

CGIL

CISL

UIL

CONFESAL/SNAIS

CISAPEN

CISAL Università

RSU

CRITERI DI CONCESSIONE E MODALITA' DI UTILIZZO DEI PERMESSI PER MOTIVI DI STUDIO

**in applicazione dell'art. 11 del C.C.N.L. del Comparto Università - II biennio economico 2000/2001- d.d. 13.05.2003.**

**1. Principi generali e criteri di concessione**

Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi al personale tecnico-amministrativo dell'Università, dei permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali, con le modalità di seguito indicate.

I permessi in oggetto, come stabilito dal comma 2 dell'art. 11 del CCNL del 13.5.2003, sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami e per la preparazione dell'esame finale.

I permessi vengono concessi per ogni anno scolastico-accademico nel limite massimo del **3%** del personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Università, con arrotondamento all'unità superiore.

Possono beneficiare dei permessi in oggetto, i dipendenti in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato con rapporto di lavoro di durata superiore ad un anno. Sono esclusi i dipendenti inquadrati nei ruoli della dirigenza e categorie equiparate.

I permessi in oggetto non possono essere concessi per il conseguimento di un titolo di studio di grado corrispondente a quello già posseduto dal dipendente (es. secondo diploma di scuola superiore o seconda laurea).

I permessi non possono essere concessi per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, in quanto tale fattispecie è disciplinata da apposita normativa. Non sono altresì concessi per la frequenza dei corsi di abilitazione professionale.

Le ore annuali di permesso per studio non possono essere comunque concesse per più di 8 volte nell'arco della vita lavorativa. A tal fine si terrà conto dei permessi fruiti dai dipendenti presso l'Università di Trento e in caso di trasferimento o mobilità, dei permessi fruiti presso la precedente amministrazione.

L'Università, annualmente, dopo aver determinato il numero massimo di dipendenti a cui possono essere concessi i permessi in oggetto, attraverso opportune forme di informazione collettiva, comunica al personale il termine utile per la presentazione delle domande, (indicativamente entro il mese di settembre), nonché le modalità per la presentazione delle stesse (fac-simile di domanda, ufficio di riferimento, ecc.).

Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo di cui al comma 1 dell'art. 11 del CCNL del 13.5.2003 (3%), l'Università provvede a redigere un'apposita graduatoria, secondo i seguenti criteri:

1. la precedenza è accordata nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore (diplomi di scuola superiore e di qualificazione

professionale), universitari (diplomi, corsi di laurea, laurea triennale, laurea specialistica) e post-universitari (specializzazione, master universitari)

2. nell'ambito di ciascuna delle quattro categorie corrispondenti ai diversi livelli di studio sopra descritti, la precedenza viene data secondo il seguente ordine di priorità:
  - a) ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato da almeno 8 anni (alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento) con rapporto di lavoro a tempo pieno
  - b) ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni (alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento) con rapporto di lavoro a tempo pieno
  - c) ai rimanenti dipendenti in servizio a tempo indeterminato
  - d) ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato
3. a parità di condizione, la precedenza è quindi concessa secondo l'ordine inverso al numero di anni per i quali sono stati già fruiti i permessi in oggetto
4. ad ulteriore condizione di parità, la precedenza è data ai dipendenti di maggiore età.

La graduatoria con l'elenco dei dipendenti aventi diritto e i dipendenti esclusi, sarà comunicata agli interessati entro 20 giorni. La concessione del beneficio in esame sarà inoltre comunicata dall'amministrazione ai responsabili delle strutture di appartenenza dei dipendenti interessati.

Al personale che presta servizio a tempo parziale, i permessi, sono concessi proporzionalmente alla percentuale di orario effettuato.

Qualora in corso d'anno si verificano delle rinunce da parte del personale utilmente collocato in graduatoria e a cui era stato accordato il diritto ad usufruire dei permessi in oggetto, si procederà in ordine di graduatoria ad integrare l'elenco del personale avente titolo al beneficio, qualora in tempo utile per la frequenza dei corsi ed il superamento degli esami richiesti.

Nell'ipotesi invece che i dipendenti che fruiscono dei permessi siano in numero inferiore al limite stabilito annualmente, i permessi possono essere concessi anche in corso d'anno (qualora in tempo utile per la frequenza ai corsi) a dipendenti di nuova assunzione aventi titolo, fino all'esaurimento dei posti disponibili.

## **2. Modalità di fruizione**

Qualora i permessi siano concessi per la frequenza a corsi di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, dovranno essere utilizzati nel periodo di effettiva durata dell'anno scolastico, compreso il periodo necessario per sostenere gli eventuali esami finali.

Nell'ipotesi di corsi universitari e post-universitari, possono essere fruiti in qualsiasi periodo dell'anno, a decorrere dall'inizio dell'anno accademico e comunque fino all'ultima sessione utile per sostenere gli esami dell'anno di corso frequentato.

Qualora i permessi siano concessi per sostenere un esame e la tesi od esclusivamente la tesi, le ore di permesso devono essere fruiti entro la data di conseguimento del diploma di laurea.

Il dipendente al quale sia stato riconosciuto il diritto ad usufruire del permesso di studio dovrà concordare con il dirigente o il responsabile della struttura di assegnazione, le modalità di fruizione annuale delle ore di assenza.

In ogni caso il dipendente deve avvisare preventivamente il dirigente o il responsabile della struttura delle singole assenze che intende effettuare, indicando anche eventuali problemi in ordine

alle proprie competenze che potrebbero derivare dalla sua assenza; il permesso, per gravi esigenze di servizio può essere negato.

Per l'utilizzo delle ore di permesso, di volta in volta dovrà essere inviato alla Divisione Amministrazione del Personale, *settore rilevazione presenze*, apposito modulo, vistato dal Responsabile della struttura, al fini di una corretta registrazione delle ore usufruite.

I permessi possono essere richiesti a giornata intera, ad ore o per periodi continuativi. In tutte le ipotesi, il permesso potrà coprire l'orario corrispondente alle fasce minime obbligatorie giornaliere oppure l'orario teorico giornaliero standard. In ogni caso non è consentita, se non per motivate ragioni di servizio, la fruizione di permessi a cui preceda o segua una prestazione lavorativa inferiore ad un'ora.

Al termine dell'anno scolastico/accademico, i dipendenti che hanno fruito dei permessi in oggetto, dovranno certificare l'avvenuta frequenza dei corsi, con le modalità di seguito descritte; nell'ipotesi di mancata certificazione dell'avvenuta frequenza ai corsi, il dipendente è tenuto al recupero delle ore di permesso effettuate, entro il termine concordato con l'Amministrazione. In caso di mancato recupero, verrà disposta la decurtazione del trattamento economico corrispondente alle ore lavorative mancanti.

Qualora un dipendente cessi dal servizio in corso d'anno, le ore di permesso studio concesse saranno ridotte in proporzione ai mesi lavorati.

Nell'ipotesi di assenza dal servizio (con esclusione del congedo ordinario e di malattie dovute ad infortunio sul lavoro) per periodi superiori ad un mese, le ore di permesso verranno proporzionalmente ridotte in relazione ai mesi di effettivo servizio.

### **3. Certificazione di frequenza**

Nell'ipotesi di frequenza a corsi di scuola media inferiore, superiore o professionale, il requisito di frequenza si intende soddisfatto qualora il dipendente sia stato ammesso al corso superiore o abbia superato l'esame finale, ovvero abbia frequentato per un numero di ore pari a 2/3 delle ore complessive di lezione.

Nelle ipotesi di corsi di studio universitario, il requisito di frequenza si intende soddisfatto con il superamento di almeno 2 esami (2 annualità) oppure 1 esame e la tesi o esclusivamente la tesi (N.B. non vengono considerati esami sostenuti le prove di conoscenza delle lingue straniere; gli esami strutturati a moduli vengono valutati 1/2 annualità).

Per i dipendenti iscritti ai corsi di laurea previsti dal nuovo ordinamento (laurea triennale e laurea specialistica), il superamento di due esami si intende corrispondente al conseguimento di almeno 20 crediti.

Nei casi di frequenza a corsi post-universitari, la frequenza è certificata dal superamento dell'esame finale o dall'ammissione al successivo anno di corso, ovvero dalla frequenza di almeno 2/3 delle lezioni previste.